

CAPITOLO 12

**L'IMPATTO SUL CONTENZIOSO CIVILE  
DELLE DENUNCE O QUERELE RELATIVE A FATTI COMMESSI  
ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA**

di *Carlo Rimini*

**SOMMARIO:** 1. La particolare natura del contenzioso civile in materia familiare. — 2. La particolare propensione delle parti del conflitto familiare ad assumere iniziative in sede penale. — 3. L'impatto sul giudizio civile delle iniziative assunte in sede penale. — 4. Le prospettive introdotte dalla legge delega per la riforma del processo civile.

**1. La particolare natura del contenzioso civile in materia familiare.**

Per valutare quale sia l'impatto sui procedimenti civili originati dalla crisi della famiglia delle denunce o querele relative a fatti commessi all'interno di essa — prima, dopo o al momento della fine della convivenza — è necessaria una premessa sulla particolare natura del contenzioso civile in questa materia. È necessario, infatti, riflettere sulla ragione per cui il contenzioso civile familiare è senza dubbio quello che più frequentemente si trova a coesistere con iniziative assunte in sede penale da una delle parti nei confronti dell'altra.

Si tratta di un contenzioso che presenta caratteristiche del tutto peculiari e non solo per il particolare coinvolgimento emotivo delle parti nella lite, ma per una ragione più profonda.

Generalmente, infatti, nel contenzioso civile colui che esercita un'azione afferma che un suo diritto è stato leso dal comportamento altrui e chiede al giudice di tutelare tale diritto, in forma specifica (nei casi in cui ciò è possibile) ovvero tramite il risarcimento del danno patito. L'oggetto del giudizio è il torto subito dall'attore e il *petitum* è costituito dalla riparazione del torto medesimo. Il successo dell'azione, nell'ordinario processo civile, è subordinato alla prova del torto subito, alla sussistenza di un interesse ad ottenere la tutela del diritto leso, alla prova delle conseguenze dannose della lesione.

Vi è quindi, solitamente, una totale coincidenza fra l'oggetto del giudizio civile e la percezione soggettiva da parte dell'attore (e del convenuto) dei termini del conflitto.

Questa coincidenza fra oggetto (e scopo) del giudizio e percezione soggettiva dei confini del conflitto è invece, nella maggior parte dei casi, totalmente assente nel contenzioso civile originato dalla crisi della famiglia.

Quando i protagonisti del conflitto familiare — siano essi coniugi, genitori non coniugati o semplici conviventi senza figli — si affacciano su quel palcoscenico che è il processo civile, portano e mettono in scena i torti altrui e le ragioni proprie. Sono convinti che i comportamenti da ciascuno tenuti all'interno del nucleo familiare abbiano una rilevanza decisiva nella determinazione del contenuto della sentenza del giudice. Sono convinti che, se riusciranno a dimostrare di avere rispettato e di rispettare le regole che governano la famiglia, mentre l'altra parte è stata ed è responsabile della loro violazione, vinceranno la

ha eliminato: infatti

ha eliminato: dalla

ha eliminato: dalla

ha eliminato: generalmente

causa. In altri termini, interpretano la famiglia come un vincolo contrattuale e la sua crisi come la risoluzione di un contratto: se riescono a dimostrare l'inadempimento dell'altra parte, otterranno la risoluzione del contratto e la condanna dell'altra parte al risarcimento.

Le cose però, nel processo civile originato dalla crisi della famiglia, vanno diversamente. Le regole civilistiche relative al conflitto familiare sono ormai lontanissime da quel modello e tendono con sempre maggiore incisività a considerare irrilevanti le ragioni della crisi e i comportamenti che alla crisi hanno dato causa. Chiari indici di ciò sono il progressivo inaridimento, nella prassi giudiziale, dell'istituto dell'addebito della separazione e la scarsa rilevanza del parametro delle ragioni della decisione nella determinazione dell'assegno divorzile.

L'intero giudizio civile originato dalla crisi familiare è oggi orientato — ideologicamente e tenacemente orientato — verso l'individuazione del **migliore assetto futuro della famiglia** dopo la sua crisi e verso la mediazione del conflitto, affinché esso non impedisca la serena crescita dei figli.

Questo significa che i protagonisti del conflitto familiare ben presto si rendono conto che il bagaglio di torti e di ragioni reciproche, con il quale pensavano di affrontare la rappresentazione teatrale che è il processo civile, è totalmente inutile.

Appena si affacciano a quel palcoscenico, realizzano che i giudici, gli psicologi, gli operatori dei servizi sociali, i mediatori familiari, i coordinatori genitoriali, i curatori dei minori e tutte le vecchie e nuove figure professionali che la legge o la prassi chiamano a contribuire alla soluzione del contenzioso familiare invitano le parti in modo pressante a recitare una parte del tutto diversa da quella per la quale si erano preparate: non vittime degli altrui torti, ma protagonisti della costruzione di un futuro sereno per i propri figli, nonostante la crisi della famiglia. I loro stessi avvocati, se sono avvocati onesti, preparano le parti, sin dai primi incontri, a questo brusco cambiamento di prospettiva.

## 2. La particolare propensione delle parti del conflitto familiare ad assumere iniziative in sede penale

Un osservatore esterno potrebbe ritenere che questa tendenza del processo civile originato dalla crisi familiare a trascurare i comportamenti passati (e persino quelli presenti), per trovare una ragionevole soluzione dei problemi futuri, abbia come naturale corollario la scarsa propensione delle parti ad attivare strategie difensive che prevedono la presentazione di denunce o querele, se non nei casi in cui un familiare sia vittima di comportamenti a tal punto gravi da mettere in pericolo la sua vita o la sua sicurezza. In questi casi la tendenza a favorire soluzioni conciliative e percorsi di mediazione deve ovviamente lasciare il passo alla protezione della vittima. Come vedremo, in questa prospettiva, la recente

ha eliminato: di ciò

ha eliminato: ovviamente

legge delega per la riforma del processo civile (l. 26 novembre 2021, n. 206) prevede proprio che gli strumenti processuali atti a favorire la conciliazione e la mediazione del processo civile originato dalla crisi familiare non operino nei casi in cui una delle parti si sia resa responsabile di reati nei confronti degli altri componenti della famiglia che mettano in pericolo la loro incolumità fisica.

Dovremmo quindi attenderci una prassi nella quale denunce o querele per fatti poco rilevanti (che non mettono in pericolo l'incolumità delle persone coinvolte) non vengano presentate nella consapevolezza della **sostanziale inutilità** come supporto al giudizio civile. L'esperienza insegna però che le cose vanno molto diversamente e, soprattutto, che — nel tumulto del conflitto familiare, soprattutto nelle sue fasi iniziali — non è facile distinguere, nella molteplicità di iniziative in sede penale che le parti assumono l'una nei confronti dell'altra, quelle che sono espressione di una reale preoccupazione per l'incolumità fisica del denunciante o dei suoi familiari.

Accade innanzitutto che non tutte le parti siano pronte a sposare con entusiasmo l'obiettivo di trascurare i comportamenti passati (e persino quelli ancora attuali) e i torti subiti, per dedicarsi alla costruzione di un futuro sereno, nell'interesse soprattutto dei figli minori. In questo caso, di fronte alla descritta tendenza del processo civile a negare rilievo ai fatti che hanno condotto alla crisi della famiglia, l'eventuale possibilità di qualificare quei comportamenti come reati costituisce una via d'uscita, una sorta di valvola di sfogo per colui o colei che avverte un'insopprimibile esigenza di ottenere giustizia per i torti subiti.

Accade anche che taluno colga nella tensione dell'ordinamento civile verso la conciliazione e il raggiungimento di un accordo, e nella conseguente tendenza a non ricostruire nel processo civile i torti e le ragioni reciproche, una ghiotta opportunità per continuare, anche dopo la crisi della famiglia, a tenere condotte vessatorie nei confronti dell'altro, riproducendo, dopo la crisi della famiglia, i medesimi modelli di comportamento oppressivo seguiti durante la convivenza. Da una certa tendenza dei giudici e dei vari operatori che gestiscono il processo civile ad individuare la causa di ogni problema nel semplice conflitto di coppia o genitoriale (che deve essere rimosso) = e a non voler approfondire se uno dei protagonisti eventualmente tenga una condotta prevaricatoria nei confronti dell'altro (che invece quella condotta è costretto a subire), = consegue talora la consapevolezza della sostanziale impunità da parte di colui o colei che tiene condotte malevole o oppressive.

In questi casi, la vittima — presa consapevolezza di quanto sia frequentemente vano il tentativo di ottenere con gli strumenti del processo civile una sanzione nei confronti dei comportamenti angarianti dell'altro — può pesare di ricorrere alla tutela penale, utilizzandola come strumento residuale per ottenere l'accertamento di fatti di cui non riesce ad ottenere l'accertamento in sede civile.

Questi fenomeni — e talora la loro sovrapposizione nella medesima vicenda — portano l'effetto per cui, a margine di processi civili originati dal conflitto

ha eliminato: solta

ha eliminato: ,

familiare particolarmente combattuti, si assiste alla presentazione di una miriade di denunce o querele. Talora queste riguardano fatti gravi che rientrano fra quelli definiti all'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77. Talora riguardano invece condotte che, singolarmente considerate, suscitano meno allarme: violazione degli obblighi di assistenza familiare, inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno per il coniuge, l'ex coniuge o i figli, *stalking*, inadempimento doloso dell'ordine del giudice (con riferimento ai casi in cui un genitore viene accusato di non rispettare le modalità di frequentazione dei figli stabilite nei provvedimenti vigenti), maltrattamenti in famiglia, diffamazione.

Capita quindi che le iniziative in campo penale assunte dalle parti nel conflitto familiare siano una sorta di rumore di fondo a margine di un giudizio civile nel quale le stesse parti vengono invece portate, talora con mezzi piuttosto convenienti, a mediare e conciliare il loro conflitto.

Ciò rende ovviamente ancora più difficile il compito dell'operatore che deve individuare, all'interno dell'immenso numero di querele e denunce presentate a margine di un conflitto familiare, quelle che sono espressione di un serio ed imminente pericolo per la vita o l'incolumità del (o più frequentemente della) denunciante.

### 3. L'impatto sul giudizio civile delle iniziative assunte in sede penale.

Sino ad oggi, l'impatto sul giudizio civile pendente delle iniziative assunte in sede penale pare caratterizzato — parlando ovviamente in generale e correndo il rischio di mettere in ombra prassi locali virtuose che invece certamente sussistono — da una certa polarizzazione degli effetti.

Da un lato, infatti, la semplice presentazione di una denuncia o di una querela viene percepita dal giudice civile e dagli altri operatori del processo come **un atto ostile**, un atto tendente ad alimentare il conflitto che deve, viceversa, come si è detto, essere composto e mediato. La presentazione di una miriade di denunce o querele reciproche viene considerata la tipica manifestazione di un conflitto che, nelle coppie che hanno figli minori, è causa di sofferenze e disagio per i figli stessi e conduce spesso il giudice ad assumere misure di controllo o limitative della responsabilità genitoriale, come l'affidamento all'ente territoriale.

Al contrario, nei casi — la cui incidenza percentuale è invero piuttosto modesta — nei quali invece uno dei protagonisti del conflitto subisce effettivamente, nel corso del giudizio civile, una condanna per aver commesso un reato rispetto al quale un altro familiare è parte offesa, il giudice civile prende atto dell'accertamento in fatto effettuato dal giudice penale e attribuisce a quel fatto **rilievo decisivo** sia nel contesto della valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell'addebito della separazione, sia, e soprattutto, nella assunzione

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

dei provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla sua limitazione.

#### 4. L'attuazione della legge delega per la riforma del processo civile.

Il contesto normativo in cui si collocano le considerazioni che precedono è destinato a cambiare in tempi assai rapidi a seguito dell'attuazione della delega contenuta nella l. 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata). Mentre scriviamo queste pagine, il Governo ha approvato in via preliminare il decreto delegato. Siamo quindi in grado di commentare, assieme alla legge delega, il testo delle norme attuative della delega quasi certamente coincidente con il testo che verrà a breve promulgato.

Chi scrive, per le ragioni di seguito esposte, non è affatto convinto che la riforma modificherà, in modo positivo la situazione descritta nei paragrafi precedenti.

La l. 26 novembre 2021, n. 206 — nell'indicare i principi a cui il legislatore delegato dovrà attenersi nel modificare la disciplina processuale civile realizzando un rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” — si occupa espressamente dell'impatto delle vicende penalmente rilevanti sul giudizio civile originato dal contenzioso familiare. In particolare, la legge delega impone che il decreto delegato preveda una serie di disposizioni che qui di seguito terremo di schematizzare, analizzandole assieme alle norme contenute nel decreto approvato in via preliminare.

A) L'art. 1, comma, 23, lett. b), della l. 26 novembre 2021, n. 206, afferma che il decreto delegato dovrà prevedere che nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, di fronte alla semplice allegazione di una violenza domestica o di genere, siano assicurate:

— su richiesta di una delle parti, adeguate misure di salvaguardia e protezione avvalendosi di una delle misure di protezione contro gli abusi familiari di cui agli artt. 342-bis e ter c.c.;

— le necessarie attività di coordinamento con le altre autorità giudiziarie, anche inquirenti;

— l'abbreviazione dei termini processuali.

Si tratta di disposizioni che non sembrano destinate a modificare significativamente situazione attuale.

La possibilità di adottare da parte del giudice civile un ordine di protezione contro gli abusi familiari, di fronte alla prova — e non ovviamente alla semplice allegazione — di una condotta del familiare che sia causa di grave pregiudizio

ha eliminato: Le prospettive introdotte dalla

ha eliminato: tuttavia

Formattato: Rientro: Prima riga: 0,68 cm, SpazioPrima: 0 pt

ha eliminato: sia destinata a

ha eliminato: modificare

ha eliminato: sopra

ha eliminato: (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) — nell'indicare i

ha eliminato: i

ha eliminato: i

ha eliminato: no

ha eliminato: .

ha eliminato: i

ha eliminato: i

ha eliminato: anno

ha eliminato: destinata

all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un altro familiare, è già prevista dalla legislazione vigente.

Il coordinamento fra le diverse autorità giudiziarie è sicuramente necessario, ma è già possibile nella legislazione vigente. Le attività di coordinamento sono spesso inefficienti, ma è difficile prevedere che l'inserimento di qualche norma nei codici di rito possa rendere efficiente ciò che oggi efficiente non è. L'efficienza nel coordinamento fra autorità differenti si raggiunge con la formazione, la dedizione del personale specializzato, i protocolli di comunicazione, le relazioni umane, la costruzione di *teams*, le riunioni periodiche: tutto ciò pare estraneo a ciò che le norme ~~che saranno contenute nel decreto delegato~~ possono realizzare. ~~Il testo del decreto approvato in via preliminare dal Governo, infatti, all'art. 6 (in relazione al quale si rinvia al cap. 1.6), si limita a modificare l'art. 64 bis disp. att. c.p.p., prevedendo che il pubblico ministero dà notizia al giudice civile del fatto stesso di procedere per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva e non solo (come già era previsto nel testo previgente) delle ordinanze relative misure cautelari, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento di archiviazione e della sentenza.~~

L'abbreviazione dei termini processuali a fronte della semplice allegazione di una violenza di genere o domestica ~~avrebbe~~ solo l'effetto di rendere una parte significativa dei processi in materia di persone, minorenni e famiglie processi a termini processuali ridotti. Tuttavia, l'esperienza insegna che questa misura non contribuirà in alcun modo alla rapidità ed efficienza del processo civile. ~~Assi opportunamente, quindi, il testo approvato in via preliminare dal Governo prevede (introducendo il nuovo art. 473 bis 42 c.p.c.) che il giudice abbia solo la facoltà e non l'obbligo di abbreviare i termini a fronte dell'allegazione di una violenza di genere.~~

B) Sempre l'art. 1, comma, 23, lett. b), della l. 26 novembre 2021, n. 206, prevede inoltre che i decreti attuativi dovranno prevedere «specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria». Si tratta di una disposizione che, nonostante l'utilizzo dell'aggettivo «specifiche» appare drammaticamente generica.

L'espressione «vittimizzazione secondaria» è già stata utilizzata nella Convenzione di Istanbul sopra menzionata (in particolare agli artt. 15 e 18) e nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), agli artt. 12, 18 e 22. Entrambi gli strumenti sovranazionali impegnano gli Stati membri ad adottare misure che garantiscano la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria (cfr., in particolare l'art. 12 della Direttiva 2012/29/UE) e tuttavia non forniscono una definizione del fenomeno. La nozione è peraltro consolidata e di essa ha fatto ampio uso la CEDU nella

ha eliminato: nel codice di procedura civile

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

ha eliminato: del codice di procedura civile

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Garamond (simoncini), 11 pt

ha eliminato: avrà

ha formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

sentenza *J. L. c. Italia* del 27 maggio 2021: per “vittimizzazione secondaria” si intende la sofferenza inflitta alla vittima di una violenza conseguente al fatto stesso di avere denunciato la violenza subita, una sofferenza che frequentemente è causata dallo stesso processo originato dalla denuncia.

Anche in relazione a tale previsione, pare sin troppo facile osservare che è difficile immaginare che qualche norma inserita nel codice di procedura civile possa efficacemente prevenire la vittimizzazione secondaria. Questa si previene con un sistema che dia una risposta puntuale ed efficiente alle vittime di violenza che hanno il coraggio di denunciare i loro aggressori; si previene con un sistema che accolga le vittime e le faccia ascoltare da operatori sensibili, preparati e specializzati, in grado di individuare le denunce relative a comportamenti gravi e pericolosi nel mare infinito delle denunce originate dai conflitti familiari. Il testo del decreto delegato approvato dal Governo in sede preliminare si limita a prevedere (inserendo l'art. 473 bis:44) che, quando viene nominato un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero vengono disposte indagini a cura dei servizi sociali, il giudice deve indicare nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti. Inoltre, il testo approvato in via preliminare dal Governo prevede (all'art. 473 bis:45) che il giudice, nel disporre l'ascolto del minore, debba evitare ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze e che non si debba procedere all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esauritive.

C) L'art. 1, comma 23, lett. b), della l. 26 novembre 2021, n. 206, afferma anche che i decreti delegati dovranno prevedere che il giudice, nel decidere in relazione all'affidamento dei figli e alle modalità di frequentazione, debba tenere conto degli episodi di violenza.

Nei corsi di tecnica legislativa si insegna a non moltiplicare le norme al di là della necessità: ebbene, se si seguisse tale indicazione, una simile norma — che si limita ad affermare l'ovvio — non dovrebbe avere spazio nel nostro ordinamento. La stessa considerazione vale per la previsione immediatamente successiva (ribadita alla lett. f)), secondo la quale il giudice deve fare in modo che, nei casi in cui siano state accertate violenze, gli eventuali incontri fra i genitori e i figli avvengano con l'accompagnamento dei servizi sociali e senza compromettere la sicurezza della vittima: ciò ovviamente già avviene nei nostri tribunali sulla base dei poteri che la legge vigente già attribuisce al giudice e non si avvertiva la necessità di una nuova norma.

D) Infine, la l. 26 novembre 2021, n. 206 prevede che le vittime (ma anche coloro che semplicemente allegano di essere vittime) di violenza di genere o domestica non siano indotte ad intraprendere percorsi di mediazione (art. 1,

**ha eliminato:** N

**ha eliminato:** on è affatto chiaro quali norme i decreti delegati potranno introdurre nel codice di procedura civile per prevenire la vittimizzazione secondaria. ¶  
La vittimizzazione secondaria

**ha eliminato:** Pare difficile immaginare che qualche norma collocata nel codice di procedura civile possa garantire il raggiungimento di questi obiettivi.

**ha formattato:** Tipo di carattere: (Predefinito) Garamond (simoncini), 11 pt

**ha eliminato:** successiva

comma 23, lett. f e n) e che, qualora episodi di violenza emergano nel corso della mediazione, questa debba essere immediatamente interrotta (art. 1, comma 23, lett. p). Nella stessa prospettiva la legge delega giunge a prevedere (art. 1, comma, 23, lett. l e m) che il giudice relatore non possa effettuare il tentativo di conciliazione nel caso in cui una delle parti semplicemente allegghi di aver subito una violenza fra quelle previste dalla citata Convenzione di Istanbul. Lo scopo di queste disposizioni è chiaro: lo sforzo dell'ordinamento verso la conciliazione e la mediazione della lite familiare deve arrestarsi di fronte alla violenza, perché con le parti violente non si fanno accordi e non ha senso mediare.

Ciò che colpisce di fronte a queste previsioni normative è la **rigidità del sistema** che si vuole introdurre. Pare che il legislatore, invece che limitarsi ad introdurre un sistema processuale efficiente che permetta di dare rapide risposte al conflitto originato dalla crisi della famiglia, voglia limitare la discrezionalità e il ricorso al buon senso da parte degli operatori. L'effetto ~~avrebbe potuto essere~~ paradossale: in un sistema che, come si è detto, è ormai tenacemente orientato a conciliare e mediare qualsiasi conflitto familiare — a prezzo talora di rinunciare a qualsiasi approfondimento dei fatti su cui il conflitto si è sviluppato — ~~stando alla legge delega sarebbe bastata~~ la semplice allegazione di una violenza di genere o domestica per **inibire qualsiasi tentativo di conciliazione e ricorso alla mediazione**, ancora una volta senza avere minimamente approfondito se l'allegazione ~~abbia~~ una sia pur minima parvenza di prova. ~~Appare, quindi, quanto mai opportuna — anche se vi è una certa forzatura del tenore letterale della legge delega — la scelta operata dal Governo e recepita nel testo approvato in via preliminare all'art. 473 bis.42 e all'art. 473 bis.43 secondo cui solo nelle ipotesi in cui, nei confronti di una delle parti, sia già stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o sia pendente un procedimento penale per abusi o violenze, allora il giudice non può pronunciare l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare e il percorso di mediazione familiare non può essere iniziato: la semplice allegazione della violenza non pare quindi sufficiente ad inibire il percorso di mediazione. Analogamente (art. 473 bis.42, 5° comma), è solo l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze, definiti o pendenti, e non la semplice allegazione, ad inibire il tentativo di conciliazione. Sia la mediazione familiare, sia il tentativo di conciliazione possono inoltre essere disposti nel caso in cui nel corso del giudizio si ravvisi l'insussistenza delle condotte allegare da una delle parti.~~

~~Il legislatore delegato, stando al testo approvato dal Governo in via preliminare, si è quindi fatto carico, nei limiti del possibile, di restituire alle norme che regoleranno il rapporto fra le allegazioni di violenza di genere o domestica e il processo civile originato dalla crisi familiare un minimo di flessibilità.~~

L'opinione di chi scrive, ~~valutando nel complesso le nuove norme,~~ è che queste siano del tutto inadeguate a fronteggiare il grave fenomeno della violenza

ha eliminato: potrà

ha eliminato: basterà

ha eliminato: ha

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Garamond (simoncini), 11 pt

ha eliminato: La speranza è che il legislatore delegato si faccia carico il legislatore delegato, stando al t

ha eliminato: . La rigidità delle norme sopra sinteticamente esposte contenute nella legge delega non induce all'ottimismo.

ha eliminato: norme

| di genere e non possano neppure prevenire i casi di vittimizzazione secondaria. Per questo servono solo efficienza del sistema, rapidità delle risposte, competenza e specializzazione degli operatori.

ha eliminato: a